



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Ill.mo Prefetto di Sondrio

Dott. Giuseppe Mario Scalia

Fasc. Anac n. 4492/2018

Oggetto: proposta di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione ex art. 32, comma 1, lett. b), d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. n. 114/2014 nei confronti della società **Go Truck srl** (C.F. 05080071219) limitatamente all'affidamento del contratto, stipulato in data 24.11.2016 e successivamente prorogato fino al 30.09.2019 avente ad oggetto “*Noleggio a freddo di n. 1 autocarro a tre assi e di n. 1 autocarro a due assi da impiegarsi nei servizi di spurgo*” da SECAM Spa, Società per l'ecologia e l'ambiente

1. Premessa in fatto

Con il presente atto si propone all'ill.mo Prefetto di Sondrio di adottare, nei confronti della Go Truck s.r.l., la misura della straordinaria e temporanea gestione con riferimento al contratto di “*Noleggio a freddo di n. 1 autocarro a tre assi e di n. 1 autocarro a due assi da impiegarsi nei servizi di spurgo*”, stipulato con la società pubblica SECAM Spa, Società per l'ecologia e l'ambiente, in data 24.11.2016 per la durata di due anni e successivamente prorogato fino al 30.09.2019.

L'operatore economico interessato è la società Go Truck srl, con sede legale in Corso Alcide De Gasperi 123, 80021 Afragola (NA) nella qualità di impresa esecutrice del contratto di “*Noleggio a freddo di n. 1 autocarro a tre assi e di n. 1 autocarro a due assi da impiegarsi nei servizi di spurgo*”.

La stazione appaltante coinvolta è la società SECAM SpA, Società per l'ecologia e l'ambiente avente natura pubblica, in quanto partecipata da Comuni della Provincia di Sondrio (Comuni di Sondrio, Tirano, Morbegno, Comunità Montana della Valchiavenna, Provincia di Sondrio). La SECAM, con sede in Sondrio, via Vanoni 79, svolge funzioni strumentali al soddisfacimento di bisogni di interesse generale, quali lo smaltimento dei rifiuti, la pulizia e la manutenzione delle strade, dei giardini, l'accertamento e la riscossione di tributi locali. La SECAM è un soggetto sottoposto alla disciplina del Codice dei contratti pubblici (D. lgs 50/2016) e i cui dipendenti, nell'esercizio delle loro funzioni, sono qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (O.C.C. p. 20).

Il servizio in parola è stato affidato, ai sensi del Codice dei contratti pubblici, con procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs 50/2016 (CIG 6796522B5F). Considerata la durata



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

prevista del contratto pari a 24 mesi, prorogabili a 36, l'importo massimo contrattuale posto a base di gara era pari a € 383.400,00, comprensivi dell'opzione di proroga, oltre a oneri di legge.

L'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali per cui si procede è la n. 1751/16, emessa in data 29.06.2018 dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Sondrio, dott. Carlo Camnasio, nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 793/16 e trasmessa all'Anac dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Sondrio, in data 10.09.2018, con nota prot. 74798, nonché gli atti e i documenti acquisiti in relazione al procedimento medesimo. I citati atti costituiscono parte integrante della presente proposta e sono allegati alla medesima.

A seguito di un esame preliminare della vicenda, l'Autorità ha comunicato, ai sensi dell'art. 7, l. 241/1990, alla società Go Truck srl l'avvio del procedimento relativo alla richiesta di adozione delle misure di cui all'art. 32, d.l. n. 90/2014, concedendo termine di giorni venti per la presentazione di memorie (nota prot. 91473 del 07.11.2018).

La Go Truck srl, assistita e difesa dall'Avv. Pasquale Ciccarelli, ha formalizzato – con nota acquisita al prot. 92512 del 12.11.2018 - l'accesso agli atti del procedimento richiedendo estrazione di copia degli stessi in formato digitale. L'ostensione dei predetti atti è avvenuta, via pec, con nota prot. 92712 del 12/11/2018.

Successivamente all'accesso agli atti, la Go Truck srl ha prodotto scritti difensivi e documenti allegati, nel rispetto dei termini, con nota acquisita al prot. Anac n. 96930 del 26.11.2018.

2. Valutazioni in fatto.

2.1 La vicenda contrattuale

Le vicende di reato di cui alla O.C.C. hanno ad oggetto il procedimento di gara per l'affidamento del contratto tra la società SECAM SpA e la Go Truck srl, per lo svolgimento del servizio di “*Noleggio a freddo di n. 1 autocarro a tre assi e di n. 1 autocarro a due assi da impiegarsi nei servizi di spurgo*”.

Il servizio è stato affidato, ai sensi del Codice dei contratti pubblici, con procedura ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs 50/2016 (CIG 6796522B5F). In disparte alcune perplessità sulla legittimità della scelta della procedura sotto soglia, la lettera di invito prevedeva una durata del servizio di 24 mesi, prorogabili a 36, per un “*importo massimo contrattuale*” pari a € 255.600,00 e, per il caso di proroga, pari a € 383.400,00. Il contratto è stato stipulato in data 24.11.2016 ed è stato successivamente prorogato, alla data del 28.06.2018, per ulteriori 12 mesi, fino al 30.09.2019. Attualmente, il contratto è in fase di esecuzione.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

2.2 La vicenda delittuosa

La citata O.C.C. riguarda quindici procedure di gara della stessa stazione appaltante, aventi diverso oggetto e rispetto alle quali sono individuati altrettanti capi di imputazione. In ragione dell'applicabilità delle misure di cui all'art. 32, comma 1, lett. b) del d.l. 90/2014 ai soli contratti in corso, la vicenda oggetto della presente proposta di commissariamento riguarda esclusivamente il capo di imputazione sub lett. u) e ha ad oggetto la turbativa d'asta relativa alla procedura sopra evidenziata.

Come si ricava dall'ordinanza cautelare, la vicenda criminale è inserita in un articolato sistema che riguarda numerose procedure di gara della stessa stazione appaltante. In particolare, le condotte dei soggetti coinvolti, pur mancanti dei profili organizzativi strutturati tipici dell'associazione, appaiono protese verso una gestione strettamente amicale degli appalti, con favori distribuiti ora all'uno ora all'altro imprenditore, anche tra soggetti non coinvolti in un vero e proprio *pactum sceleris*.

In tale contesto, appare evidente che le gare di appalto svolte, anche sotto il profilo dei contenuti del bando, sono in realtà fittizie e lo stesso prezzo dell'appalto viene in realtà deciso in altre sedi, estranee all'amministrazione, attraverso contatti telefonici privati, incontri personali, sporadici e anche occasionali. Tali trattative sono svolte da un intermediario dell'amministrazione in accordo con l'impresa che deve risultare aggiudicataria. Le condotte si articolano in un predefinito e determinato disegno criminoso che ha evidenti ripercussioni sulla genuinità e la regolarità delle procedure di gara, ai danni della stazione appaltante.

L'ordinanza cautelare, pur escludendo il reato associativo, riconosce e contesta il delitto di turbativa d'asta ex art. 353 c.p., laddove l'attività del responsabile dei servizi della SECAM SpA unitamente a quella dei rispettivi referenti delle imprese private risulta concretamente idonea ad alterare il risultato della gara, sia agevolando il concorrente amico mediante comunicazione di informazioni riservate, sia adoperandosi fattivamente per far sì che la sua offerta risulti la migliore.

3 Le osservazioni difensive dell'operatore economico

Con gli scritti difensivi del 26.11.2018, la Go Truck srl denuncia la inapplicabilità della misura della straordinaria e temporanea gestione ex art. 32, comma 1, lett. b), ritenendo semmai applicabile al caso la più contenuta misura della rinnovazione degli organi sociali di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), peraltro già eseguita spontaneamente, come comprovato da atti allegati, mediante la rinuncia a tutte le cariche sociali del rappresentante legale e amministratore della Go Truck,



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

coinvolto nelle indagini; e domanda, pertanto, l'archiviazione del procedimento, alla luce delle seguenti argomentazioni, così riassunte:

- 1) Insussistenza di un nucleo organizzativo strutturato, anche rudimentale, tale da potersi sostenere che vi sia un cartello di imprese dedito alla gestione degli affidamenti della società pubblica SECAM SpA, mediante turbativa di gara;
- 2) insussistenza di elementi idonei a comprovare fatti gravi e accertati, così come richiesto dall'art. 32, comma 2, d.l. 90/2014, dovendosi ricavare la carenza di tali caratteri dalla circostanza del rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare in capo al ****, **** della Go Truck srl;
- 3) insussistenza del contestato elemento della gestione di fatto della società Go Truck da parte del **** di altra impresa concorrente, LRS Trasporti, il quale avrebbe svolto un ruolo di mera supplenza a titolo di solidarietà umana per le gravi e documentate condizioni di salute dell'amministratore di Go Truck srl;
- 4) insussistenza della contestata attività di indirizzamento dell'aggiudicazione della gara, giacché – ove questa si fosse mai realizzata – avrebbe coinvolto non soltanto la Go Truck (in asserita rappresentanza), ma anche la LRS Trasporti e mancanza degli elementi richiesti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia per ricavare il collegamento negoziale e la presenza di un centro unitario di interesse;
- 5) avvenuta dimissione dalle cariche societarie e cessione delle quote societarie dell'**** della Go Truck, con contestuale rilevamento della società da parte di soggetto terzo ed estraneo, privo di collegamento con l'amministratore e **** della società all'epoca dei fatti.

4 Valutazioni in diritto

4.1 La sussistenza dei presupposti applicativi delle misure ex art. 32

Con specifico riferimento alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione di un provvedimento di straordinaria e temporanea gestione, preme osservare che la presente proposta è formulata sull'accertamento dei fatti come ricavati dagli atti del procedimento penale, alla luce di una valutazione discrezionale, autonoma e ulteriore del Presidente dell'Anac rispetto agli atti medesimi, avuto riguardo agli scopi delle misure da adottare.

Tanto è sufficiente per replicare alla prima obiezione della difesa, secondo cui l'insussistenza di un nucleo organizzativo strutturato, anche rudimentale, impedisce di ritenere che vi sia un cartello di imprese dedito alla gestione mediante turbativa di gara degli affidamenti della società



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

pubblica SECAM SpA. Tale assunto, pacificamente ammesso dall'O.C.C., non fonda, infatti, il presupposto della presente proposta, né potrebbe fondarlo in quanto gli illeciti contemplati all'art. 32 d.l. 90/2014 attengono ai reati contro la pubblica amministrazione e non includono reati associativi.

La presente proposta è, di contro, fondata sul concorso nel reato di turbativa d'asta ex artt. 110 e 353 c.p. di più soggetti appartenenti alla stazione appaltante e, di fatto o di diritto, collegati all'impresa Go Truck. Tra questi il **** della stazione appaltante SECAM SpA, nonché membro della commissione aggiudicatrice dell'affidamento in oggetto; il **** della società Go Truck srl, ancorché meramente indagato e non destinatario della misura di custodia cautelare; il procuratore di altra società concorrente, al contempo commercialista della società Go Truck srl e intermediario delle gare indette da SECAM SpA; nonché il rappresentante legale di altra società concorrente, ritenuto amministratore di fatto della Go Truck srl.

Occorre, in proposito, rilevare che la particolare gravità dei fatti emerge con fondatezza dalla circostanza che il reato contestato sia parte di un sistema piuttosto articolato che riguarda un gran numero di gare della società pubblica SECAM. Come è stato già evidenziato, infatti, tutte le condotte dei soggetti coinvolti appaiono protese verso una gestione amicale, con logica spartitoria di gran parte degli appalti di SECAM, con favori distribuiti equamente ora all'uno ora all'altro imprenditore.

In questo senso, la gara di appalto svolta per l'affidamento del “*Noleggio a freddo di n. 1 autocarro a tre assi e di n. 1 autocarro a due assi da impiegarsi nei servizi di spurgo*” è fittizia e appare pesantemente condizionata, dai contenuti del bando fino alla aggiudicazione, da ingerenze esterne, al punto che il prezzo dell'appalto, così come il ribasso da praticare in sede di offerta, viene discusso, trattato e concordato per telefono tra il dirigente di SECAM e il procuratore dell'impresa concorrente, ****, che a tutti gli effetti si propone quale intermediario di SECAM per questa e per altre gare e che – nel caso di specie – risponde di fatto degli interessi di Go Truck. L'attività di condizionamento appare a tal punto penetrante da intervenire a sanare le mancanze dell'impresa che ancora non risulta essere iscritta all'albo fornitori e ha evidenti ripercussioni sulla regolarità della procedura di gara, alla quale – in definitiva – la Go Truck partecipa quale unico operatore economico interessato. L'attività del responsabile dei servizi della SECAM SpA e dell'intermediario è concretamente idonea ad alterare il risultato della gara, nella misura in cui agevola il concorrente amico e lo guida, con competente attenzione, nella predisposizione degli atti di gara, nella definizione di un'offerta concordata, comunicandogli infine il risultato dell'aggiudicazione secondo le intese e le previsioni.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Il difensore della Go Truck sottolinea, nella propria memoria, l'insussistenza di elementi idonei a comprovare fatti gravi e accertati, ricavando la carenza di tali caratteri dalla circostanza del rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare del ****, **** della Go Truck srl. Tale assunto è infondato ed è pacificamente contestabile, in quanto il rigetto dell'istanza di applicazione delle misure cautelari è motivato non già dal *fumus boni iuris*, pienamente accertato e riconosciuto dall'O.C.C., quanto dalla insussistenza del pericolo di fuga dell'indagato, il quale è ritenuto dal GIP un soggetto "*ben radicato nel territorio*" e rispetto al quale "*non sono emersi elementi atti a comprovare la ricorrenza di supporti personali e logistici idonei a sostenere una eventuale latitanza*". La insussistenza del pericolo di fuga non appare in tal senso in alcun modo "corrispondente a quella dei gravi indizi di colpevolezza", come asserisce la Go Truck nei propri scritti difensivi. Di contro, la gravità dei fatti emerge da quanto ampiamente già motivato circa le condotte dei soggetti coinvolti.

Sono infondate, altresì, le obiezioni difensive della Go Truck riguardo alla gestione di fatto dell'impresa da parte del ****, **** e **** di LRS Trasporti, società concorrente di Go Truck. La gestione delle gare da parte del ****, **** della Futureco e soggetto particolarmente contiguo alla stazione appaltante trova, infatti, un referente nella figura del ****, il quale agisce, dal lato imprenditoriale, sia per la Go Truck, sia per la LRS Trasporti. Tale circostanza appare comprovata e sostenuta da molteplici evidenze. La cooperazione tra le due parti è concretamente idonea a condizionare la gara: dallo stretto rapporto tra il **** e il ****, di cui è evidenza nella O.C.C. (cfr. p. 34), emerge la sollecitazione a rispondere all'avviso di gara, l'interessamento alla circostanza della mancata iscrizione della Go Truck all'albo fornitori, la richiesta di riscontro dell'avvenuto invito alla procedura negoziata da parte della stazione appaltante, la trattazione circa il prezzo da offrire e il ribasso da praticare, con accordo del **** (responsabile di SECAM) e altre comunicazioni sintomatiche di un particolare interessamento del referente della LRS Trasporti, che supera lo stretto interesse proprio e copre gli interessi della ditta concorrente Go Truck (comunicazioni preventive circa la durata dell'appalto e la sua prevedibile proroga, la natura di "*bei pagatori*" dell'amministrazione interessata). Nel corso di queste interloquzioni, il **** acquisisce direttamente dal **** la disponibilità di Go Truck per la gestione del servizio richiesto.

Priva di pregio appare inoltre la contestazione difensiva circa la mancanza di elementi a comprova dell'accordo tra le imprese, motivato alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia sul collegamento negoziale e il centro unitario di interesse. Posto, infatti, che i presupposti ricavabili dalla nota giurisprudenza comunitaria riguardano l'aspetto amministrativo delle procedure del Codice dei contratti, segnatamente la sussistenza delle cause di esclusione dalle gare di cui all'art. 80, comma 5, lett. m), del Codice dei contratti pubblici, è evidente che sotto il profilo penale assume rilevanza, quale sintomo di controllo e accordo collusivo, anche l'assenza dalle gare



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

di una determinata impresa per favorirne un'altra. Non si può infatti non considerare che – accertato l'interesse di fatto nelle due imprese nella persona del solo ****– anche la desistenza dell'impresa sua propria dalla competizione è indice sintomatico della gestione dell'impresa concorrente Go Truck per conto terzi.

In conclusione, non vi sono dubbi che l'ordinanza medesima esplicita elementi probatori dai quali si evince che le vicende criminali si sono svolte in un contesto, per così dire, disinvolto della gestione della cosa pubblica, che coinvolge a titolo di scambio personale la stazione appaltante e numerosi soggetti delle società locali del settore. Alla luce di quanto rappresentato, sussistono, in fatto e in diritto, i presupposti idonei a sostegno dell'adozione delle misure ed è comprovata oggettivamente la gravità dei fatti e l'idoneità degli stessi a giustificare la richiesta di una delle misure di cui all'art. 32.

L'osservazione con la quale la Go Truck obietta l'inapplicabilità delle misure di cui all'art. 32 documentando di aver proceduto alla dimissione dell'amministratore coinvolto dalle cariche societarie e di aver operato una cessione delle quote societarie con contestuale rilevamento della società da parte di soggetto terzo ed estraneo, privo di collegamento con l'amministratore e direttore tecnico della società all'epoca dei fatti, non può essere accolta ai fini dell'accertamento dei fatti, ma può essere eventualmente considerata in punto di graduazione della misura.

4.2 Graduatoria della misura

Ai fini della misura da individuare, considerate le premesse svolte, non possono sorgere dubbi circa l'applicabilità della misura di straordinaria e temporanea gestione ex art. 32, comma 1, lett. b), d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. n. 114/2014 nei confronti della società Go Truck srl (C.F. 05080071219) limitatamente all'affidamento del contratto, avente ad oggetto “*Noleggio a freddo di n. 1 autocarro a tre assi e di n. 1 autocarro a due assi da impiegarsi nei servizi di spurgo*”, stipulato con la società pubblica SECAM Spa, Società per l'ecologia e l'ambiente, in data 24.11.2018 e successivamente prorogato fino al 30.09.2019.

La gravità dei fatti, così come accertati nell'O.C.C. e motivati nel presente atto di proposta, rende inappropriata al caso di specie l'applicazione della misura dell'ordine di rinnovazione degli organi sociali e la sostituzione dei soggetti coinvolti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. a), invocata dalla difesa di Go Truck e peraltro già spontaneamente avvenuta.

Non può essere, altresì, presa in considerazione la documentazione fornita dalla Go Truck srl che attesta che l'amministratore e socio della società coinvolta negli illeciti penali contestati ha spontaneamente rassegnato le proprie dimissioni dalle cariche sociali e rinunciato alla qualità di



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

socio dalla società medesima. Dalla documentazione depositata con gli scritti difensivi dalla Go Truck, si ricava, infatti, che il **** avrebbe presentato le dimissioni dalla carica di **** alla data del 19.11.2018. Nel prendere atto della avvertita esigenza di ristabilire le condizioni di legalità nell'esercizio dell'attività di impresa, anche in relazione all'esecuzione del contratto in parola, non si può non rilevare che tale urgenza sia emersa in conseguenza dell'avvio del presente procedimento avvenuto il 07.11.2018 (cfr. nota prot. 91473/2018). Si ritiene che la suddetta misura possa debitamente accompagnare l'efficacia delle documentate misure di dissociazione dei soggetti coinvolti nei fatti illeciti e il ripristino della legalità in ambito societario.

Tanto premesso, si ritiene che la durata della misura della straordinaria e temporanea gestione possa essere di un anno e comunque coincidere con il termine della scadenza del contratto, attualmente fissata al 30.09.2019.

Tanto premesso, individuata, ai sensi dell'art. 32, comma 1, nel Prefetto di Sondrio la competenza territoriale per l'adozione della misura.

SI PROPONE

al Prefetto di Sondrio di disporre la misura della straordinaria e temporanea gestione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. b), del d.l. 90/2014, nei confronti della società GO TRUCK s.r.l. (C.F. 05080071219), limitatamente all'affidamento del contratto di “Noleggio a freddo di n. 1 autocarro a tre assi e di n. 1 autocarro a due assi da impiegarsi nei servizi di spurgo” da parte della società SECAM Spa, società per l'ecologia e l'ambiente.

La presente richiesta è trasmessa anche al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, ai sensi del citato art. 32, comma 1, e sarà, altresì, pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità, nell'apposita sezione dedicata alle «Misure straordinarie - art. 32, d.l. 24 giugno 2014, n. 90».

Si allegano i documenti di cui all'unito elenco.

Roma, 29 novembre 2018

Raffaele Cantone



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Elenco documenti allegati

- 1) Richiesta per l'applicazione di misure cautelari;
- 2) Ordinanza GIP di custodia cautelare;
- 3) Visura SECAM SpA;
- 4) Risposta SECAM prot. 79785;
- 5) Lettera invito alle ditte;
- 6) Lettera di aggiudicazione definitiva;
- 7) Contratto di appalto per il noleggio di automezzi;
- 8) Lettera rettifica data di proroga del contratto;
- 9) Parere legale avv. Ambrosini;
- 10) Parere legale avv. Pedroncelli;
- 11) Lettera sospensione albo fornitori;
- 12) Lettera Go Truck riammissione albo fornitori;
- 13) Lettera SECAM riammissione albo fornitori;
- 14) Verbale CdA 3 agosto 2018;
- 15) Visura Go Truck srl
- 16) Visura LRS Trasporti srl;
- 17) Gazzetta ufficiale esito gara;
- 18) Contratto appalto Gara Villaricca (NA);
- 19) Determina 1088_2013 aggiudicazione;
- 20) Determina n. 530 Impegno di spesa;
- 21) Determina n. 587 liquidazione fattura.